

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICCHIELLI, BORRELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, DE PALMA, LUPI, MARINO, ROMANO, SACCANI JOTTI, SEMENZATO, TIRELLI, ZARATTI

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio

Presentata il 22 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia, da oltre un ventennio, operano formidabili organismi associativi a carattere comunale che hanno lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità culturali più autentiche dei loro territori amministrativi, in particolare le colture dell'olivo e della vite unitamente alle relative e dirette produzioni, quali l'olio extravergine di oliva e il vino. Si tratta, segnatamente, delle associazioni denominate « Città dell'olio » e « Città del vino ».

Le associazioni nazionali in esame rappresentano un'unicità del nostro Paese e possono identificarsi come specifici organismi istituzionali rappresentativi delle città di identità.

Le città di identità, in particolare le città dell'olio, hanno un ruolo fondamentale nelle

politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di *marketing* territoriale che permettano a un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza.

Le associazioni nazionali delle città dell'olio e più in generale delle città d'identità rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che però non trovano un ufficiale e riconosciuto strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi de-

cisionali e di programmazione: coinvolgere le associazioni nazionali delle città dell'olio e più in generale delle città di identità significherebbe dare ascolto alle istanze di più di 15 milioni di italiani, che chiedono un riconoscimento dei loro sforzi di programmazione per la valorizzazione delle proprie identità e delle proprie peculiarità produttive.

Alla luce della loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana, di fatto paragonabile a una competenza pubblica seppure svolta in maniera sussidiaria e purtroppo non ufficializzata, si ritiene opportuno provvedere al riconoscimento legale del ruolo

delle associazioni nazionali delle città di identità, tra cui le città dell'olio.

Scopo della presente proposta di legge è quindi istituire, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità e riconoscere il loro operato, al fine di capitalizzare le loro capacità di gestione e di programmazione nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano nonché di superare la frammentazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0042240